

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NOVELLINI, MARAVALLE, MASCIADRI,
SPANO e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1981

Nuova disciplina delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza ormai improrogabile di dare alle attività musicali un nuovo ed organico ordinamento in grado di rispondere alle richieste culturali e sociali già in atto e di proporsi come valido strumento nella prospettiva di un crescente sviluppo di massa dell'interesse per la musica è alla base dell'iniziativa legislativa che abbiamo assunto con la presentazione del presente disegno di legge.

Gli anni passati sono stati caratterizzati da un processo di consistente crescita, in tutto il Paese, di richiesta di musica, processo che ha coinvolto larghi strati della popolazione prima esclusi da una fruizione culturale della musica. Parallelamente e contestualmente si è venuto sviluppando un dibattito politico-culturale che ha contribuito in modo determinante a definire il carattere sociale del consumo musicale, sulla base di contestazioni verificate anche quotidianamente nella situazione reale.

L'attuale situazione di crescente domanda di cultura musicale si colloca all'interno di un più vasto fenomeno, anche internazionale, che vede la crisi delle vecchie concezioni ge-

rarchiche della musica e il riconoscimento del valore comunicativo, rappresentativo, informativo e, quindi, culturale dell'intera sfera dell'espressione musicale, con conseguente apertura d'attenzione critica (e non soltanto consumistica) verso fasce e momenti della produzione musicale prima esclusi da una considerazione culturale.

Si deve anche riconoscere che se la legge 14 agosto 1967, n. 800 — ad oggi in vigore — ha certo dato il suo contributo a questo sviluppo positivo della richiesta di cultura musicale, la situazione si è evoluta oltre le possibilità di utile intervento di quella legge che non appare più in grado di dare quella risposta che, anche politicamente, è indispensabile dare. Le strutture esistenti e configurate entro la regolamentazione della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono in crisi e non si tratta soltanto di una crisi di prospettive culturali e di proiezioni sociali. Di qui l'esigenza di una nuova regolamentazione che, considerando realisticamente la situazione esistente, valutando le possibilità concrete di intervento, ipotizzando su dati attendibili le linee di sviluppo del processo in atto, garantisca ai

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cittadini, oggi e nel prossimo futuro, l'esaudimento di richieste che sono segno evidente di maturità culturale e di crescita civile.

Certo rimane aperto il problema della educazione musicale che ad oggi non è stato ancora affrontato nei termini che la gravità della situazione imporrebbe, cioè in modo tale da riscattare effettivamente il nostro Paese da una condizione di sostanziale analfabetismo musicale, che tutte le statistiche internazionali pongono drammaticamente in rilievo e che gli enti locali, le associazioni democratiche del tempo libero, gruppi di cittadini e istituzioni musicali tentano di correggere, sostituendosi allo Stato.

Il nostro disegno di legge per le attività musicali poggia su queste considerazioni e assume come suo punto di riferimento i risultati positivi del dibattito che, sui problemi della musica, ha animato in questi ultimi anni il nostro Paese.

Vogliamo subito sottolineare come il nostro disegno di legge intenda assumere quale oggetto di regolamentazione i modi e le strutture dell'attività musicale, considerando tutta la musica quale degno soggetto di attenzione culturale, senza gerarchie e senza esclusioni. Questa la ragione per cui abbiamo ritenuto corretto non procedere a definizioni di « generi » musicali (musica colta, musica popolare, jazz, musica di consumo e così via), ma parlare sempre e soltanto di musica, come unità espressiva e comunicativa. Ciò non significa che possano venir assunti nel quadro del nostro disegno di legge quei momenti meramente consumistici e commercializzati dell'attività musicale che pur costituiscono una parte consistente della produzione musicale. Le linee generali della nostra legge e le disposizioni particolari in essa contenute escludono di fatto, noi crediamo, la possibilità di utilizzare una regolamentazione che ritiene di definirsi in una visione sociale e culturale per fini di profitto.

In altri termini: il nostro disegno di legge non vuole classificare le occasioni e i momenti della musica secondo una visione limitativa di « generi » (per ampia che possa essere l'elencazione dei generi stessi), ma considerare l'intero fenomeno musicale come

realtà di cultura, discriminando i modi della produzione.

Le linee lungo le quali il nostro disegno di legge si muove esigono un incremento anche finanziario della partecipazione pubblica alle attività musicali, nel quadro di un generale incremento della spesa pubblica per la cultura. La crisi che il Paese vive è anche, se non soprattutto, una crisi culturale che si determina nel crescente squilibrio tra le aspettative popolari e la realizzazione effettiva di queste aspettative. Ciò che fasce sempre più larghe di popolazione (e non soltanto di giovani) reclamano è la possibilità reale di fare cultura, con mezzi e strumenti adeguati, democraticamente disegnati e controllati, effettivamente decentrati, non burocraticamente appesantiti, non politicamente strumentalizzati. Il fervore di iniziative locali, pubbliche e anche private (e fra quelle « private » vanno poste le iniziative dell'associazionismo democratico e degli stessi sindacati), che, anche velleitariamente, tumultuosamente e disordinatamente, caratterizza, nel campo culturale in generale e in quello musicale in particolare, i nostri giorni è il segno di un bisogno concreto di mezzi e strumenti idonei a fare cultura, che si contrappone alla vecchia politica della distribuzione di cultura (o, più spesso, sottocultura).

Nella sua scelta di base per un decentramento non fittizio della programmazione e della gestione delle attività musicali, il nostro disegno di legge aspira ad offrire uno strumento legislativo in grado di rispondere a queste esigenze e a queste spinte che, ovviamente, non sono solo manifestazione d'attenzione « culturale », ma si collocano in un ben più ampio processo di maturazione politica e di crescita civile. E nell'ambito dei processi politici e civili proiettano i loro esiti, positivi o negativi.

Per sottrarre le attività musicali ai rischi dei controlli verticistici e delle sopraffazioni burocratiche che potrebbero, di fatto, rendere difficile o impossibile il conseguimento fondamentale della legge che riconosce essere la musica un bene che appartiene alla collettività e deve essere a disposizione di tutti, si è ritenuto corretto prevedere il pieno riferimento alle regioni, riconosciute il di-

vello più idoneo e rispondente. Alle regioni, quindi, lo Stato deve concedere ampia delega in materia di attività musicali.

Il livello di referenza alla rappresentatività popolare è costituito dai Consigli (o Assemblee) regionali cui fa riferimento (con assunzione diretta di responsabilità o con mandato alle Commissioni regionali (articoli 7 e 8) sia la strutturazione, all'interno di ciascuna regione, dei modi operativi dell'attività musicale, sia la definizione generale dei programmi, sia, infine, la verifica e il controllo degli svolgimenti e dei conseguimenti dei programmi.

Di particolare rilievo, in questa linea di reale delega alle regioni, l'articolo 7 che affida a ciascuna regione la scelta dei modi di strutturazione delle proprie Commissioni per la programmazione delle attività musicali. Non si tratta di una scelta demagogica, ma di una scelta quanto mai realistica, in quanto si è ritenuto non essere possibile una eguale normativa per regioni fra loro così differenti per superficie, popolazione, reddito, presenza di attività (o assenza di attività), possibilità operative, indirizzi culturali, tradizioni civili, composizione sociale. Si è ritenuto corretto, affermando anche un doveroso riconoscimento al senso di responsabilità dei Consigli (o Assemblee) regionali, affidare a ciascuna regione l'individuazione dei modi più pertinenti, rappresentativi ed efficienti per dar vita e possibilità di lavoro alle proprie Commissioni per la programmazione delle attività musicali.

Se il disegno di legge lascia alle regioni di comporre e far funzionare le proprie Commissioni secondo modelli liberamente scelti, indica le funzioni delle Commissioni con notevole precisione, coerentemente con gli indirizzi generali cui il disegno di legge medesimo si ispira e ritiene giusto perseguire.

In questo quadro ha una sua importante funzione la Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali (articolo 4), che siede presso il Ministero competente. I suoi compiti sono preminentemente tecnici, in quanto la Commissione si propone come momento istruttorio per le decisioni della Commissione stessa e come momento di coordinamento generale dei progetti re-

gionali e internazionali (anche nell'ambito, certo complementare, della partecipazione all'educazione musicale).

Si potrebbe definire la Commissione nazionale come una segreteria generale delle attività musicali.

È forse necessario spiegare, in questa sede, perchè si è preferito non usare il termine « musicista », preferendo quello di « esperto », nell'indicazione dei membri che dovranno entrare a comporre la Commissione nazionale. È nostra opinione che il termine musicista sia molto più generico che non quello di esperto, in quanto riteniamo che non sia sufficiente un diploma musicale per assicurare l'idoneità ad una così precisa responsabilità, richiedendosi effettiva competenza ed esperienza, anche a livello organizzativo e operativo, anche in campi non strettamente musicali (in quanto le attività musicali coinvolgono fatti registici, coreutici, scenografici, oltre che di competenza nel campo della politica culturale) nell'espletamento dei compiti previsti per i membri della Commissione nazionale.

Coerentemente con l'impostazione generale del nostro disegno di legge, l'intero fondo nazionale (fatte salve le quote riservate alle attività di promozione, di educazione, di ricerca sperimentale, di incentivazione alla musica contemporanea e le attività all'estero) viene assegnato alle regioni, secondo i criteri di partizione fissati, nelle linee generali, dalla Commissione nazionale.

Secondo quest'impostazione la costituzione dell'unità di produzione musicale (articolo 10) e il loro finanziamento sono compiti esclusivi delle regioni, per iniziativa singola o associata agli enti locali territoriali. Vengono così a decadere di fatto gli enti autonomi e viene anche a decadere l'attuale rigida ripartizione dei teatri in categorie fissate nominalmente per legge. Nel quadro del nostro disegno di legge ogni unità produttiva dovrà ricevere dagli enti pubblici un finanziamento misurato sulla sua reale attività, senza l'attuale differenziazione gerarchica (enti autonomi, teatri di tradizioni, lirica minore) che, di fatto, ha in più di un caso creato privilegi ingiusti e non verificati sulla consistenza e la qualità della produzione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In altre parole, secondo il dettato della nostra legge ciascuna unità di produzione dovrà « guadagnarsi » effettivamente e concretamente il finanziamento pubblico, non potendo più vivere o sopravvivere su una preconstituita collocazione entro una fascia gerarchica stabilita per legge (e solo per legge modificabile).

Unità di produzione, protagoniste del disegno locale, regionale e nazionale di programmazione, potranno avere strutture differenti, adeguate alle diverse esigenze cui sono chiamate e alle differenti realtà locali. Superando il vecchio e obsoleto modello degli Enti autonomi, le unità di produzione sono previste unidisciplinari e polidisciplinari e ciò anche al fine di consentire a quelle regioni, che sono sprovviste attualmente di istituzioni culturali pubbliche, la costituzione di unità polivalenti, secondo un modello che in questi anni ha dato buoni risultati nell'esperienza dell'organizzazione teatrale.

Il porre come condizione indispensabile che l'unità di produzione sia dotata di propri stabili organismi artistici e tecnici, da un lato preserva l'esistente (cioè quei teatri che hanno alle spalle un'attività continuativa di rilievo e di valore), mentre dall'altro garantisce che le nuove unità non sorgano come semplice organismo promozionale o distributivo, ma come organismo produttivamente attivo e in condizione di assolvere effettivamente a quegli obblighi di attività che non sono indipendenti dall'esistenza e dalla formazione di quadri artistici e tecnici.

È chiaro come un simile disegno, ad un modo rispondendo ai principi che informano il nostro disegno di legge e la linea culturale del nostro Partito, riconosca pienamente e valorizzi l'autonomia degli enti locali territoriali, allo stesso modo e nello stesso rapporto riconosca l'autonomia, nei confronti del potere centrale, delle regioni. È questo un elemento secondo noi qualificante e caratterizzante del nostro progetto. Gli enti locali che si fanno promotori di attività attraverso le unità produttive (articolo 10) ne assumono anche la responsabilità, avendone il controllo. Il consiglio regionale ha il compito, in questo campo, di ratificare i bilanci consuntivi e preventivi già approvati dagli orga-

ni rappresentativi degli enti locali territoriali (Province, Comuni, Comprensori), mentre il modo di funzionamento delle unità di produzione, così come le nomine dei responsabili artistici e amministrativi è compito degli enti locali.

Si chiude così il disegno generale del nostro disegno di legge che affida, attraverso un sistema non burocratico di verifiche, alle autonomie locali la realizzazione dei propri progetti.

Ne discende un sistema di poteri bilanciati, di pesi e contrappesi, tali da garantire un meccanismo preciso fra i vari livelli individuati, entro il quale autonomie e garanzie trovano un equilibrio che consente la libera estrinsecazione delle potenzialità locali, secondo modelli omogenei con le specifiche realtà e le riconosciute esigenze sociali e culturali di ciascuno spazio territoriale, ma senza il venir meno di un coordinamento regionale prima, nazionale poi, senza il quale potrebbero emergere rischi evidenti di localismo e particolarismo.

È giusto mettere, infine, in rilievo come il nostro disegno di legge tenda a privilegiare la presenza pubblica nell'attività musicale, senza mortificare l'iniziativa privata. Questa, però, viene condotta sul terreno di una conduzione artistica e amministrativa corretta e subordinata ad una fruizione sociale della sua produzione.

Per quanto attiene il collocamento (tema quanto mai dibattuto ed assurdo anche, purtroppo, alla notorietà giudiziaria), riteniamo che il problema non possa venir risolto settorialmente, ma piuttosto impostato globalmente relativamente all'intera attività artistica (teatro, cinema, musica). A questo fine il nostro Partito si fa carico di presentare nel più breve tempo possibile un progetto di legge sul collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Questo disegno di legge ritiene di inquadrarsi in un più largo disegno di rinnovamento della società italiana, lungo la linea della effettiva partecipazione democratica, del pieno adempimento del decentramento politico, della valorizzazione delle autonomie, del riconoscimento della cultura e delle sue attività come elemento primario della vita nazionale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vasti strati di popolazione oggi si affacciano alla vita politica e reclamano non soltanto strumenti per far valere di più e meglio la loro volontà nelle decisioni politiche, ma anche mezzi per conquistare cultura e, soprattutto, fare cultura. Non è retorico dire che stiamo vivendo anni decisivi, destinati non soltanto a modificare l'aspetto civile e politico del nostro Paese, ma anche a proporre e imporre nuovi modelli culturali, realizzati dai lavoratori stessi attraverso la conquista di tutta la cultura del passato, la piena partecipazione alla cultura del presente e al recupero attivo, non più emarginato e folklorizzato, dell'eredità culturale delle classi popolari. Certo questa proposta va oltre le possibilità di intervento di una specifica legge, ma noi riteniamo che anche una legge come questa — cioè una legge aperta, una legge che assume le tendenze attive ed emergenti della società, che non chiude, prescrive, gerarchizza ma invece garantisce strumenti efficaci anche nei confronti di bisogni nuovi e non prevedibili di partecipazione e creazione culturale — possa dare un suo contributo a questo « progetto » che stiamo, talora traumaticamente, già vivendo.

Ed è su questo sfondo che si colloca, noi riteniamo, la più corretta difesa di quei valori di autonomia e libertà dell'arte, della comunicazione, dell'informazione, che sono presupposto per ogni presenza positiva del lavoro intellettuale nella società, che sono sempre a gran voce conclamati da tutti come « sacri e inviolabili » e che, invece, tanto spesso vengono avviliti e strumentalizzati. L'artista, così come l'operatore culturale, come l'intellettuale possono essere garantiti nella loro libertà non già dalle parole dei politici, ma piuttosto dal loro inserimento in un disegno di libera crescita culturale. A questo disegno riteniamo di portare un contributo con questo disegno di legge la cui formulazione ha visto, nel nostro Partito e con la partecipazione anche di intellettuali e operatori che al Partito non sono iscritti ma nelle sue scelte e nella sua storia si riconoscono, un dibattito vivo, partecipe e di alto livello, in un continuo utile scambio fra documentata constatazione del reale e del possibile (non si fanno buone leggi sull'utopia) ed esplorazione di prospettive culturali e politiche (non si fanno buone leggi solo sulla meschinità del contingente).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Finalità della legge)

La fruizione delle attività musicali e la partecipazione ad esse è garantita a tutta la collettività; in campo musicale, lo Stato promuove l'educazione, incentiva la produzione, la ricerca e la sperimentazione, conserva ed attiva l'intero patrimonio artistico e ne diffonde la conoscenza anche attraverso tutti i mezzi di comunicazione.

Per la realizzazione delle attività musicali come servizio sociale, lo Stato interviene con idonei provvedimenti e delegando, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, proprie funzioni amministrative alle regioni, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(Attribuzioni del Ministero per i beni culturali, ambientali e per lo spettacolo)

Il Ministero per i beni culturali e ambientali assume la denominazione di Ministero per i beni culturali, ambientali e per lo spettacolo e viene indicato, nella presente legge, come il Ministero. Esso provvede agli atti di competenza dello Stato per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

(Fondo nazionale)

Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è istituito un fondo nazionale per le attività musicali che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 1981.

Tale fondo sostituisce gli stanziamenti di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè

quelli della legge 9 giugno 1973, n. 308, per i quali resta comunque fermo l'obbligo del versamento all'entrata del bilancio statale.

L'importo iniziale del fondo, stabilito in lire 142 miliardi, è determinato annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il fondo nazionale è ripartito in base ai criteri di cui ai successivi articoli.

Una quota del fondo, determinata annualmente su parere della Commissione nazionale di cui all'articolo seguente, è riservata al finanziamento diretto da parte dello Stato delle attività o delle iniziative escluse dalla sovvenzione o insufficientemente sovvenzionate in base ai piani regionali.

A tale fine i soggetti promotori delle stesse avanzano istanza di riesame alla Commissione nazionale che, in caso di accoglimento, delibera la diretta erogazione del finanziamento spettante.

Detta deliberazione è resa esecutiva dal Ministro.

Art. 4.

(Programmazione delle attività musicali)

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 2, è costituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali; essa è composta dai seguenti membri:

- a) il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- d) tre rappresentanti del gruppo RAI-TV;
- e) il direttore generale dello spettacolo;
- f) sei esperti designati dalle regioni (due ciascuno per il Nord, il Centro ed il Sud);
- g) due esperti in rappresentanza delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

h) tre esperti rappresentanti delle province e tre dei comuni;

i) tre esperti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

l) tre esperti designati dalle associazioni culturali e ricreative di massa scelti dal Ministro del lavoro su terne indicate dalle organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni.

È convocata dal Ministro ordinariamente almeno tre volte l'anno, ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero.

Entro il termine massimo di tre mesi dal suo insediamento, la Commissione predisponde il proprio regolamento, che è reso esecutivo con decreto del Ministro.

Le spese di funzionamento della Commissione gravano sul fondo nazionale.

Art. 5.

(Attribuzioni della Commissione nazionale)

La Commissione nazionale per la programmazione delle attività musicali:

1) formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi e per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

2) indica i criteri generali per la formulazione dei piani regionali annuali e pluriennali di spesa e di attività, facendo riferimento alle prescrizioni della legge di approvazione del piano quinquennale e del relativo fondo nazionale gravante sul bilancio dello Stato;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) determina per ciascuna regione le quote del fondo nazionale, riservandone una parte non inferiore al 20 per cento alla promozione di attività musicali nelle regioni carenti di istituzioni musicali pubbliche, all'educazione musicale, all'incentivazione della produzione musicale contemporanea e all'attività di ricerca sperimentale;

4) promuove il coordinamento fra le attività musicali previste dal piano quinquennale e quelle svolte dall'Ente radiotelevisivo;

5) indica le linee generali dell'attività musicale da svolgere all'estero;

6) esamina le relazioni sui programmi effettuati nelle singole regioni e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

7) riferisce, con relazione annuale, al Parlamento sullo stato dell'educazione e dell'attività musicale, nonchè sulle proprie iniziative e programmi;

8) promuove il coordinamento tra le Amministrazioni dello Stato per tutte le loro attività che comunque interessino il campo musicale;

9) tutela e assicura la conservazione del patrimonio musicale italiano di ogni tempo, compresa la musica di tradizione popolare e la valorizzazione e diffusione della musica italiana contemporanea;

10) esercita tutte le altre funzioni ad essa demandate dalla presente legge.

La Commissione ha inoltre le seguenti attribuzioni:

a) esamina le linee generali di ciascun piano regionale ed i relativi progetti finanziari, assicurandone il coordinamento;

b) convoca annualmente la conferenza delle Commissioni regionali per esaminare la situazione delle attività musicali sull'intero territorio nazionale e le linee di promozione e di sviluppo delle attività musicali. Sulla base dei risultati di questo esame la Commissione può indicare eventuali aggiornamenti degli impegni annuali di attuazione del piano quinquennale;

c) promuove lo sviluppo di accordi ed intese dirette alla realizzazione di programmi di attività musicali a raggio interregionale e pluriregionale eventualmente estesi a tutto il territorio nazionale;

d) coordina le attività musicali attinenti l'educazione musicale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

e) predispone il piano pluriennale per lo svolgimento dell'attività musicale all'estero, sentito il Ministero degli affari esteri, affidandone la realizzazione, sulla base dei progetti presentati, alle unità di produzione di cui al successivo articolo 11, ai complessi autogestiti o sperimentali ed ai singoli interpreti solisti.

Art. 6.

(Erogazione del fondo nazionale per il finanziamento delle attività musicali)

Il Ministro provvede ad erogare, entro il 15 gennaio dell'anno finanziario cui si riferisce, la quota del fondo nazionale assegnata a ciascuna regione.

Art. 7.

(Commissioni regionali per la programmazione delle attività musicali)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, il Consiglio regionale e, per le province autonome di Trento e Bolzano, i rispettivi consigli provinciali, istituiscono una Commissione regionale e rispettivamente provinciale per la promozione ed il coordinamento delle attività musicali, determinandone il numero dei membri, i criteri di designazione e di nomina, le norme per il funzionamento.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Le spese di funzionamento della Commissione gravano sul fondo regionale per il finanziamento delle attività musicali.

Art. 8.

*(Attribuzione delle Commissioni regionali
per la programmazione
delle attività musicali)*

La Commissione regionale per le attività musicali, di cui all'articolo precedente:

1) determina le linee generali di ogni piano quinquennale regionale delle attività musicali ed il relativo progetto finanziario;

2) determina i criteri per la ripartizione del fondo regionale tra le unità di produzione ed assegna le relative quote;

3) decide sulle richieste di finanziamento, corredate dal programma di attività e dal bilancio preventivo, presentate da province, comuni, associazioni di cultura musicale, ricreative di massa, complessi autogestiti e sperimentali, ai sensi del successivo articolo;

4) promuove la creazione, anche in concorso con altre regioni, di centri di documentazione, di ricerca e di sperimentazione musicale, i cui oneri di finanziamento graveranno sul fondo o sui fondi regionali;

5) convoca annualmente una conferenza regionale per l'esame della politica di promozione e di sviluppo delle attività musicali, con eventuale aggiornamento degli impegni annuali di attuazione del piano quinquennale e per promuovere e sviluppare accordi ed intese di programmazione tra gli operatori musicali della regione;

6) promuove e favorisce con ogni mezzo la diffusione della cultura musicale nella scuola e predispone a tale scopo adeguati piani di intervento;

7) coordina, d'intesa con gli assessorati alla pubblica istruzione della regione e degli enti locali, con le università ed i provveditorati agli studi, le attività musicali integrative o sostitutive dell'educazione musicale nelle scuole;

8) attua e realizza il coordinamento tra le attività musicali della regione e quelle

svolte dalla RAI-TV, stipulando accordi diretti a favorire la diffusione radiotelevisiva delle manifestazioni programmate e la utilizzazione dei complessi artistici dell'ente radiotelevisivo per l'attività di decentramento regionale;

9) cura la pubblicazione degli atti relativi alle proprie sedute;

10) predisporre una relazione annuale sullo stato dell'educazione e delle attività musicali nella regione da trasmettere all'assemblea o al consiglio regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 9.

(Fondo regionale per il finanziamento delle attività musicali)

Presso ogni regione è istituito un fondo regionale per il finanziamento delle attività musicali, costituito da:

a) la quota del fondo nazionale assegnata alla regione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

b) il contributo fissato, per ogni esercizio finanziario compreso nel piano quinquennale, dagli organi competenti della regione, su proposta della Commissione regionale per le attività musicali;

c) gli altri eventuali contributi di enti pubblici o privati.

La quota del fondo regionale assegnata alle unità di produzione deve essere erogata alle medesime entro il 15 gennaio dell'anno in cui l'esercizio finanziario si riferisce; per le altre manifestazioni nella misura dell'80 per cento almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività per la quale è stato assicurato il finanziamento.

Per le altre istituzioni che partecipano ai programmi regionali l'erogazione nella misura dell'80 per cento deve avvenire 30 giorni prima dell'inizio dell'attività per la quale il finanziamento è stato assicurato, il restante 20 per cento viene erogato ad attività conclusa.

Art. 10.

(Unità di produzione)

In ogni regione per iniziativa singola e/o associata degli enti locali territoriali e della regione, sono costituite unità di produzione per promuovere le attività musicali.

L'assemblea o il consiglio regionale coordina, attraverso le Commissioni regionali, le autonome programmazioni delle singole unità di produzione, a gestione pubblica, promuovendone una adeguata diffusione sul territorio.

Le norme di funzionamento e le nomine del responsabile amministrativo ed artistico delle unità di produzione sono demandate ai consigli degli enti promotori o assemblee, di cui le singole unità di produzione sono espressione. Agli stessi compete l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle singole unità di produzione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio regionale, sentito il parere della Commissione regionale per la musica.

Art. 11.

(Organici, disciplina giuridica e normativa del rapporto di lavoro, trattamento economico dei dipendenti delle unità di produzione)

L'unità di produzione può essere unidisciplinare ed interdisciplinare con altre espressioni della cultura, dell'arte e dello spettacolo.

Essa deve essere dotata di propri strumenti produttivi per le discipline nelle quali è chiamata ad operare.

Gli organici, la disciplina normativa e il trattamento economico dei dipendenti delle unità di produzione sono deliberati dai consigli, assemblee o organi consortili degli enti locali di cui sono emanazione, in attuazione di accordi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 12.

(Oneri per la gestione delle unità di produzione)

Gli oneri per l'attività delle unità di produzione sono coperti, oltre che dalla quota parte del fondo regionale assegnata alle unità medesime dalla Commissione per le attività musicali di cui al precedente articolo 8 e dai proventi delle attività, dai finanziamenti degli enti promotori e da ogni altra eventuale entrata.

Art. 13.

(Programmi di attività predisposti da enti ed associazioni pubbliche e private. Loro finanziamento)

Le province, i comuni ed altri enti locali territoriali, le associazioni concertistiche, liriche, coreografiche, corali e bandistiche, le associazioni culturali e ricreative di massa, i complessi autogestiti e sperimentali possono predisporre nell'ambito territoriale della regione programmi di attività alla cui realizzazione potrà concorrere il fondo regionale.

Le domande di finanziamento, corredate, a pena di decadenza, dal progetto e dal piano finanziario, devono essere inoltrate alla Commissione regionale nel termine del 30 aprile dell'anno precedente a quello nel quale le manifestazioni si svolgeranno.

Le manifestazioni finanziate devono essere aperte al pubblico e concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge e degli obiettivi del piano.

L'ammontare del finanziamento non può superare il 60 per cento della spesa preventivata.

La Commissione regionale provvede sulle domande entro il 30 luglio, dando comunicazione delle domande accolte ai richiedenti e disponendo la pubblicazione del piano di riparto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La pubblicazione avviene entro il 30 settembre.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In difetto provvederà il presidente della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale provvede ad erogare, non più tardi di sette giorni prima dell'inizio dell'attività ammessa a finanziamento, l'ammontare della quota assegnata al titolare della domanda.

Art. 14.

(Educazione musicale)

Al finanziamento dei piani di intervento per l'educazione musicale, di cui al precedente articolo 8, si provvede con il fondo regionale.

Art. 15.

(Centri per la formazione professionale)

Le regioni possono costituire centri per la formazione professionale per lavoratori dello spettacolo o utilizzare centri già esistenti. Lo statuto, i corsi di insegnamento, l'organico degli insegnanti e dei dipendenti amministrativi e tecnici sono disciplinati con legge regionale. La regione assume a proprio carico gli oneri del suo funzionamento.

Più amministrazioni regionali potranno concorrere alla costituzione di un centro interregionale; in questo caso gli adempimenti previsti al comma precedente saranno assolti da tutte le regioni partecipanti.

L'attività di ogni centro sarà coordinata con quella dei centri di documentazione, di ricerca e di sperimentazione.

Art. 16.

(Diffusione della cultura musicale nazionale all'estero)

La Commissione nazionale per le attività musicali provvede con regolamento a disciplinare la procedura per la presentazione di proposte di programma per lo svolgimento di attività musicali all'estero.

Art. 17.

(Centri di diffusione della cultura)

Per la costruzione di nuove sedi da destinare a centri di diffusione della cultura musicale, la regione promuove la costituzione di società finanziarie con partecipazione della regione medesima e degli enti locali territoriali a carattere regionale o interregionale.

Il contratto di mutuo stipulato per la realizzazione delle opere di cui al primo comma è soggetto al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.